



**GARANTE  
REGIONALE  
DEI DIRITTI  
DELLA PERSONA**

**CONSIGLIO REGIONALE  
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

**Trieste, 24/09/2014**

**PROT. GEN.**

Preg.ma

Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza

via del Seminario, 76

00186 ROMA

e-mail: [comminf@senato.it](mailto:comminf@senato.it)

**Classifica 1-20-2**

**N. 0006918 / P**

Con la legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha istituito il Garante regionale dei diritti della persona, il quale opera quale Autorità di garanzia indipendente per assicurare il rispetto dei diritti della persona riconosciuti dalle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia. Tra le funzioni del Garante, vi è quella di garanzia per i bambini e gli adolescenti (art. 8) e, nello specifico, il sollecito all'adozione di provvedimenti normativi a tutela dei diritti dei minori presente sul territorio regionale, così come quella di garanzia per le persone a rischio di discriminazione.

Con la presente, il Garante regionale per i diritti della persona intende esprimere il proprio sostegno alla proposta di legge n. 740 depositata alla Camera dei Deputati da numerosi parlamentari intitolata "Modifica all'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno" (n. 740 dd. 13 aprile 2013).

Con la legge 15 luglio 2009, n. 94, l'articolo 6 dell'originario d.lgs. n. 286/98 è stato modificato, prevedendo l'esonero per il cittadino straniero di Paese terzo non membro dell'Unione europea dall'obbligo di esibizione agli uffici della Pubblica amministrazione dei documenti inerenti al soggiorno ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero, per i soli provvedimenti relativi ad attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie urgenti o comunque essenziali e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie.

La nuova formulazione normativa ha escluso gli "atti di stato civile" dal novero dei provvedimenti per i quali viene espressamente prevista l'esenzione dall'obbligo di presentazione dei documenti inerenti al soggiorno da parte del cittadino straniero di Paese terzo.

In questi anni, diverse associazioni di giuristi e componenti della società civile hanno sottolineato come l'attuale formulazione della norma potrebbe indurre gli ufficiali di stato civile ad impedire la registrazione della nascita del bambino in condizione di irregolarità - in conseguenza dell'irregolarità del soggiorno dei genitori - con conseguenze gravissime per l'effettiva fruizione da parte del medesimo di fondamentali ed inalienabili diritti civili (diritto al nome, all'identità personale,...).

Tale paventato rischio non ha trovato probabilmente effettiva realizzazione in quanto il Ministero dell'Interno, contestualmente all'entrata in vigore della norma, ha emanato una circolare (datata 7 agosto 2009, n. 0008899 del Dipartimento affari interni e territoriali), chiarendo che "per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento della filiazione non devono essere esibiti i documenti inerenti al soggiorno, trattandosi di dichiarazione rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto". Ugualmente, il Massimario per l'Ufficiale di Stato civile (cap. V par. 5.2), ribadisce che il riconoscimento della nascita e dello status di nascituro costituiscono un atto dovuto nei confronti del bambino e, pertanto, vanno considerati indipendentemente dalla situazione di irregolarità del soggiorno dei genitori stranieri nel territorio nazionale, in quanto, in assenza di atto di nascita, il bambino risulterebbe inesistente dal punto di vista dell'ordinamento giuridico, con conseguente privazione dei diritti inalienabili e fondamentali della persona. L'interpretazione della norma offerta dal Ministero dell'Interno intende renderla compatibile con gli obblighi al rispetto del dettato costituzionale riguardo al principio di uguaglianza con riferimento al godimento dei diritti fondamentali della persona (artt. 2 e 3 Cost.), in quanto tali spettanti a tutti senza distinzione di nazionalità, nonché con gli obblighi internazionali scaturiti dall'adesione al sistema internazionale ed europeo dei diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e, nello specifico, dell'art. 7 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo ("Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi").

Il Garante per i diritti della persona della Regione FVG ritiene che data la delicatezza della questione, che investe diritti fondamentali del minore, sussista la necessità che venga assicurata piena certezza giuridica alla materia, per cui l'interpretazione esposta dalla circolare del Ministero dell'Interno e dal Massimario per l'Ufficiale di Stato civile, la sola compatibile con il pieno rispetto del sistema costituzionale ed internazionale dei diritti dell'uomo e del fanciullo, dovrebbe trovare consistente ed esplicita espressione nella norma legislativa.

Il Garante per i diritti della persona della Regione FVG esprime pertanto il proprio sostegno alla citata proposta di legge n. 740 dd. 13.04.2014 volta a reintrodurre esplicitamente gli atto di stato civile tra quelli per i quali non è necessaria l'esibizione dei documenti di soggiorno e confida nel Suo personale impegno al fine di una sua celere approvazione.

Ringraziando per l'attenzione che Vorrà rivolgere alla presente, porgiamo i nostri cordiali saluti.

La Presidente  
Prof. Fabia Mellina Bares

